



## **IL FUNZIONARIO DELEGATO DELL'UFFICIO DEI MONOPOLI PER L'UMBRIA**

**VISTA** la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, di approvazione del regolamento di esecuzione della L. 1293/1957;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

**VISTO** l'articolo 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38, di approvazione del "Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo;

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

**VISTA** la circolare n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;

**VISTO** l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet istituzionali tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana;

**VISTA** la determinazione del Vicedirettore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – Area monopoli – del 27 marzo 2013, prot. DAC/CRV/4126/2013, che nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di calcolo della distanza tra i locali destinati alla vendita di tabacchi;

**VISTA** la determinazione del Vicedirettore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – Area monopoli – del 17/03/2017 prot. n. R.U. 30776, con la quale, per il biennio 2017/2018, vengono rideterminati, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, del D.M. 38/2013, gli importi di cui all'articolo 2, comma 5, del D.M. n. 38/2013;

**CONSIDERATO** che, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 3 del D.M. n. 38/2013, occorre formulare lo schema di piano per l'istituzione delle rivendite ordinarie entro il 31/03/2019, in relazione alle proposte di istituzione per le quali sussiste una esigenza di servizio, nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 2 del D.M. n. 38/2013;

**CONSIDERATE** le istanze di trasferimento pervenute entro il 28/02/2019;

**VISTO** il provvedimento prot. n. 4482 del 29/03/2019 con il quale lo scrivente ha formulato lo schema di piano per l'istituzione di nuove rivendite ordinarie nell'ambito delle zone di competenza dell'UFFICIO DEI MONOPOLI PER L'UMBRIA tenendo conto degli importi di cui all'articolo 2, comma 5, del D.M. n. 38/2013 vigenti a tale data;

**ATTESO** che, nelle more della pubblicazione del suddetto piano da effettuarsi entro il 30/04/2019, è stata pubblicata la Determinazione n. 62703 del 11/04/2019 con la quale gli importi di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38, come rideterminati e confermati, per i bienni 2013-2014 e 2015-2016, rispettivamente con i provvedimenti direttoriali 19 giugno 2013 e 15 gennaio 2015, e come ulteriormente rideterminati per il biennio 2017-2018 con provvedimento del 17 marzo 2017, sono adeguati, per il biennio 2019-2020, come di seguito indicato:

- a) da euro 20.139,00, a euro 20.481,00, per i comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti;
- b) da euro 32.268,00, a euro 32.817,00, per i comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti;
- c) da euro 40.171,00, a euro 40.854,00, per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

**TENUTO CONTO** che le proposte per l'istituzione di nuove rivendite ordinarie da considerare per la predisposizione dello schema di piano da pubblicare entro il 30/04/2019 sono soltanto quelle che rientrano nei parametri di distanza e di produttività di cui all'art. 2 del D.M. n. 38/2013;

**CONSIDERATO** che le proposte di istituzione da inserire nello schema di piano devono riguardare zone nelle quali sussistono reali esigenze di servizio che giustificano l'assegnazione di nuove rivendite ordinarie, nel rispetto dei principi e criteri fissati dalle disposizioni di legge e regolamenti sopra richiamati, per una più razionale ed efficiente dislocazione della rete di vendita nel territorio;

**RIVALUTATE** le segnalazioni pervenute nel II semestre 2018 ed accertato che nessuna di queste risponde ai suddetti requisiti;

## **DISPONE**

di non predisporre lo schema di piano per l'istituzione e successiva assegnazione

di nuove rivendite ordinarie nel secondo semestre 2018 nell'ambito delle zone di competenza dell'Ufficio dei Monopoli per l'Umbria, tenuto conto della insussistenza di effettive esigenze di servizio tali da giustificare un ampliamento dell'attuale rete di vendita.

Perugia, 17/04/2019

**Il Funzionario Delegato**  
**Dr. Donato Lecci**  
**Delega prot. n. 9695 del 03/07/2017**  
F.to Donato Lecci  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93